



Città di Maniago

(PROVINCIA DI PORDENONE)

AREA RISORSE FINANZIARIE

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

SOMMARIO

Art.1–OggettodelRegolamento(art.2D.Lgs.504/92).....	4
Art.2–Attivitàgestionali perl'accertamentoe lariscossionedell'impostacomunalesugli immobili(art.52 c.5D.Lgs.446/97).....	4
Art.3–Terreniagro-silvo-pastorale:specifiche(art.59c.1D.Lgs.446/97letteraa).....	4
Art.4–EsenzionepergliimmobilipossedutidalloStato,dalleRegioni,dalleProvince,daglialtri Comuni, dalleComunitàMontane,daiConsorzitradettienti,dalleA.S.S.nondestinati esclusivamenteaicompiti istituzionali(art.59c.1D.Lgs.446/97letterab).....	5
Art.5–Esenzioneperimmobili utilizzatidaisoggettidicuiall'art.87,comma1,letterac)deltesto unicodele impostesuiredditidestinatesclusivamenteallosvolgimentodiattivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreativeeesportive, nonchédelleonlus(art. 59c.1D.Lgs.446/97letterac).....	5
Art.6–Lepertinenze(art.59c.1D.Lgs.446/97letterad).....	5
Art.7–Leconcessioniinusogratiutoaparenti(art.59c.1D.Lgs.446/97letterae)	5
Art.8–Previsionedirimborsoperleareesuccessivamente divenuteinedificabili(art.59c.1D. Lgs.446/97letteraf).....	6
Art.9–Individuazioneareefabbricabili.....	6
Art.10–Lafatiscenzasopravvenuta aglieffettidell'applicazione dellariduzione dell'imposta(art. 59c.1D.Lgs.446/97-letterah).....	7
Art.11–Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (art. 59c.1D.Lgs.446/97-letterai).....	7
Art.12–Soppressione delladenuncia e introduzione dell'obbligo della comunicazione(art.59c.1 D.Lgs.446/97-letteral–punto1).....	7
Art.13–Attribuzione allagiunta comunale di decidere le azioni di controllo(art.59c.1D.Lgs. 446/97-letteral–punto2).....	8
Art.14–Determinazione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (art.59c.1D.Lgs.446/97-letteral–punto3).....	8
Art.15–Sanzioni per l'omessa comunicazione(art.59c.1D.Lgs.446/97-letteral–punto4).....	9
Art.16–Accertamento con adesione(art.59c.1D.Lgs.446/97-letteram).....	10
Art.17–Dirittodiinterpello(art.11L.212del27/12/2000).....	10
Art.18–Razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti(art.59c.1D.Lgs. 446/97-letteran).....	11
Art.19–Potenziamento degli uffici tributari(art.59c.1D.Lgs.446/97-letterap).....	11
Art.20–Altre disposizioni.....	11
Art.21–Entrata in vigore.....	12

Art. 1 – Oggetto del Regolamento (art. 2 D. Lgs. 504/92)

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Maniago, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dalle leggi vigenti.
2. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1:
 - a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza anche se distintamente iscritte in catasto;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi secondo le disposizioni del D.L. 4.7.2006 n. 223
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Art. 2 - Attivita' gestionali per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili (art. 52 c. 5 D. Lgs. 446/97)

1. Per le attività di accertamento e di riscossione il Comune potrà optare sia per le possibilità offerte dal comma 5 lettere a) e b) dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 (accertamento e riscossione in affidamento a terzi e in forme associate) sia per la gestione in economia.
2. In ottemperanza alle disposizioni della lettera c) del citato comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, al contribuente sarà sempre garantita almeno una modalità di versamento senza oneri aggiuntivi.
3. Le somme derivanti da attività accertativa e superiori ad € 300,00 possono essere rateizzate in un massimo di tre rate bimestrali.
4. Nell'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso riferito all'imposta è istituita una commissione consultiva che rilascerà pareri non vincolanti in merito ad accertamenti tecnici sui casi indicati come dubbi dal funzionario responsabile dell'imposta. La commissione è costituita da:
 - a) il funzionario responsabile dell'imposta o un suo delegato;
 - b) il responsabile dell'area Risorse Finanziarie o un suo delegato;
 - c) il responsabile dell'area Assetto del Territorio o un suo delegato;La durata in carica della commissione non può eccedere quella del mandato del sindaco.

Art. 3 – Terreni agro-silvo-pastorale: specifiche (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera a)

1. I terreni utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici ma sui quali persiste l'effettiva e diretta utilizzazione agro-silvo-pastorale da parte dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli persone fisiche, che esplicano la loro attività a titolo principale, possono rientrare nella classificazione dei non fabbricabili, prevista dal secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del D. Lgs 504/92, a condizione che siano rispettati i seguenti presupposti:
 - a) il soggetto passivo deve possedere tutti i requisiti previsti nel comma 2 dell'art. 58 del D. Lgs. 446/97;
 - b) il soggetto passivo deve svolgere in maniera esclusiva l'esercizio dell'attività agricola;
 - c) l'applicazione delle presenti disposizioni è soggettiva e limitata alla sola quota di possesso;
 - d) i terreni in questione non devono essere compresi in zone già lottizzate e urbanizzate;
 - e) non devono sussistere per i terreni in questione ne' domande ne' pratiche di concessione ad edificare.

Art. 4 - Esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle A.S.S. non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera b)

1. Gli immobili non destinati interamente ed esclusivamente ai compiti istituzionali sono soggetti all'imposta proporzionalmente alla quota non destinata ai fini istituzionali sulla base di una comunicazione del responsabile/legale rappresentante della struttura.

Art. 5 - Esenzione per immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle onlus (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera c)

1. L'esenzione prevista dall'art. 7 lettera i) del D. Lgs. 504/92 si applica a condizione che gli immobili oltre che utilizzati direttamente, siano anche posseduti dall'ente non commerciale o dalle ONLUS regolarmente iscritte all'anagrafe unica presso il competente Ministero.
2. L'esenzione è subordinata all'obbligo della comunicazione, alla quale deve essere allegata copia dello statuto e nella quale devono essere dettagliatamente individuati gli immobili (terreni e fabbricati) e la relativa destinazione d'uso.

Art. 6 - Le pertinenze (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera d)

1. Sono individuabili come pertinenze delle abitazioni, anche se distintamente iscritte in catasto, ai sensi dell'art. 817 C.C. le unità immobiliari comprese nelle categorie catastali:
 - a) C/2 (magazzini e locali di deposito);
 - b) C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse);
 - c) C/7 (tettoie chiuse ed aperte).
2. I terreni pertinenziali (orti, giardini, cortili, accessi, ecc.) anche se distintamente iscritti in catasto si considerano parti integranti del fabbricato cui sono asserviti a condizione che non vi sia una possibilità edificatoria autonoma.
3. La destinazione a pertinenza deve essere comunicata con individuazione precisa delle singole unità immobiliari sia principali che pertinenziali.
4. Alle pertinenze di cui al comma 1 (C/2, C/6, C/7) sono attribuiti gli stessi trattamenti riservati per l'abitazione a cui sono asservite compresa la possibilità di usufruire della quota residua di detrazione qualora prevista.
5. In fase accertativa l'ufficio può applicare la presunzione di pertinenza.
6. Alle pertinenze dei fabbricati produttivi e di servizio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.

Art. 7 - Le concessioni in uso gratuito a parenti (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera e)
(articolo così modificato con delib. CC 11 del 7.2.2008 entrata in vigore. 1.1.2008)

- 1) Si considerano abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata e/o della detrazione prevista, le unità abitative
concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado sia in linea diretta sia in linea collaterale
- 2) Per beneficiare delle agevolazioni di cui al precedente comma :
 - a) chi ha concesso in uso gratuito l'unità abitativa:
 - deve comunicarlo con le modalità previste.
 - deve indicare anche le eventuali pertinenze collegate e date anch'esse in uso gratuito.
 - b) chi ha ottenuto in uso gratuito l'unità abitativa

- deve abitare di fatto nell'abitazione e avere nella stessa la residenza anagrafica.

3) Le deliberazioni annuali indicheranno di volta in volta le aliquote e/o la misura della detrazione applicabile .

La detrazione, qualora prevista, è applicata fino a concorrenza dell'imposta, in dodicesimi mensili in relazione al periodo di concessione ed è divisa per la stessa unità abitativa in parti uguali tra i concedenti fino al limite della singola detrazione intera.

Per il calcolo si usano gli stessi criteri applicativi previsti per la detrazione ordinaria e la parte non usufruita per l'abitazione può essere utilizzata a favore delle pertinenze dichiarate e concesse ma non a favore di altre abitazioni.

4) L'onere del pagamento e l'agevolazione detrattiva rimangono in capo ai concedenti

5) Il soggetto titolare di più unità abitative date in uso gratuito può usufruire delle agevolazioni previste per ciascuna di esse

Art. 8 - Previsione di rimborso per le aree successivamente divenute inedificabili (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 lettera f)

1. Per le aree fabbricabili successivamente divenute totalmente o parzialmente non edificabili a seguito di modificazioni urbanistiche compete il rimborso solo a partire dalla data in cui l'inedificabilità è stata definitivamente e formalmente definita ed è riconosciuto solo su istanza di parte e comunque per un periodo non eccedente i precedenti tre anni dalla domanda.

Art. 9 – Individuazione aree fabbricabili

1. Per l'individuazione delle aree fabbricabili si fa riferimento agli strumenti urbanistici vigenti nell'anno di imposta.

2. Si considerano altresì fabbricabili quelle aree aventi forme inadeguate (strisce, triangoli ecc.) o estensione ridotta che possono comunque contenere costruzioni accessorie autonome (tettoie, garage, depositi ecc.) nel rispetto delle distanze dai confini o dalle costruzioni esistenti.

3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio di ciascun anno, identificato comunque esclusivamente ai fini accertativi dell'ICI, nella misura non inferiore a quella annualmente deliberata dalla Giunta, salvo i casi documentabili di limitazioni edificatorie sensibili (servitù e zone di rispetto, aree con ristretta capacità edificatoria nel centro storico, ecc.).

4. L'onere della prova del minor valore è a carico del contribuente interessato.

5. I valori come sopra determinati, valgono anche per gli anni successivi qualora non si deliberi diversamente nei termini utili per consentire il pagamento.

6. Al contribuente che abbia comunicato e/o versato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello stabilito dalla Giunta non compete alcun rimborso per il maggior versamento e il valore comunicato rimane fisso anche per gli anni successivi fino a che l'importo deliberato non lo abbia superato, salvo il caso di comprovati errori di calcolo.

7. Qualora in fase di accertamento emerga un maggior valore attribuibile all'area, riscontrabile da qualsiasi comunicazione di variazione presentata anche da soggetti diversi, da atti pubblici (es. contratto di compravendita, indennizzo per espropriazione, ecc), da perizie di stima asseverate da professionisti sarà il maggior valore riscontrato ad essere preso per base del calcolo per il conguaglio dell'ICI.

8. Nei casi in cui i contitolari di una medesima area applichino valori diversi, l'Ufficio Tributi uniformerà tutti i contitolari al valore più elevato.

9. In ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 31 comma 20 della L. 289/02 l'ufficio tecnico comunale deve comunicare al proprietario le eventuali variazioni della classificazione

urbanistica delle aree con mezzi idonei a garantirne l'effettiva conoscenza. Copia di tale comunicazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi.

Art. 10 - La fatiscenza sopravvenuta agli effetti dell'applicazione della riduzione dell'imposta (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97 - lettera h)

1. Gli edifici ultimati, a cui è stata attribuita od è attribuibile una rendita, divenuti successivamente fatiscanti per abbandono protratto o per cause eccezionali (cedimento strutturale grave, smottamento, terremoto, incendio, eventi meteorici, vandalismo, ecc.) ed i fabbricati collabenti possono fruire della riduzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 504/92, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 662/96, fino al momento della ristrutturazione o demolizione.
2. Non rientrano nel beneficio della riduzione i fabbricati inabitabili e inagibili la cui fatiscenza è superabile con interventi di recupero previsti dall'art. 31 lettere a) e b) della L. 05/08/1978 n. 457 e successive modificazioni.
3. Le condizioni per usufruire della riduzione sono:
 - a) gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice allegando una relazione redatta da un tecnico abilitato dalla quale risulti chiaramente la circostanza prescritta;
 - b) l'unità immobiliare non deve risultare utilizzata e/o utilizzabile;
4. Ai fini dell'imposizione sono trattati come aree fabbricabili:
 - a) i fabbricati già crollati o parzialmente crollati;
 - b) i fabbricati non ultimati e sui quali è stata abbandonata l'attività edificatoria.

Art. 11 - Regolarizzazione dei versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera i)

1. Ai fini del presente articolo sono compresi nella sfera della contitolarità anche i possessori di diritti di godimento (usufrutto, uso, abitazione) ed i titolari della nuda proprietà. Le disposizioni del presente comma possono essere applicate anche a soggetti estranei al rapporto di contitolarità come sopra definita purché vi sia un accordo tra i soggetti interessati formalmente comunicato all'ufficio (es. compensazione tra venditore e acquirente dell'immobile).
2. I versamenti ICI effettuati spontaneamente da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati.
3. Tale contitolare individuato come referente fiscale dell'immobile in quanto spontaneamente dichiaratosi con la comunicazione o con il versamento risponde però delle eventuali sanzioni e degli eventuali interessi dovuti per ritardati o irregolari versamenti complessivi per effetto delle disposizioni dell'art. 1176 del c.c. (diligenza del debitore).
4. Il soggetto che ha versato per conto degli altri (es. nudo proprietario per conto dell'usufruttuario) non può però retrocedere successivamente dall'operazione effettuata chiedendo la restituzione delle somme attribuibili ai contitolari.

Art. 12 - Soppressione della denuncia e introduzione dell'obbligo della comunicazione (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera l – punto 1)

1. È soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione iniziale e delle denunce di variazione successive, previste dall'art. 10 del D. Lgs. 504/92 ed è introdotto l'obbligo della Comunicazione per tutte le situazioni che abbiano influenza sui dati e sui calcoli dell'I.C.I..
2. In conseguenza della diversa disposizione nel settore della comunicazione della materia imponibile non operano, come stabilito dal comma 2 dell'art. 59 del D. Lgs. 446/97, le disposizioni correlate alla denuncia o alla dichiarazione previste dal D. Lgs. 30/12/92 n. 504 e

sue successive modificazioni, contenute nell'art. 10 comma 4 e comma 5 primo periodo (dichiarazione, modelli, procedure di trasmissione), nell'art. 11 comma 1 e 2, (controllo delle dichiarazioni, liquidazione, incombenze dell'ufficio, rimborsi d'ufficio, rettifiche dell'ufficio, avvisi di accertamento e relativi termini), nell'art. 14 comma 2, (sanzioni collegate alla denuncia), nell'art. 16 comma 1 (collegamento dell'indennità di espropriazione ai valori di denuncia).

3. E' comunque disapplicata ogni altra conseguenza o attività o elemento che possa derivare dall'istituto della denuncia.
4. La comunicazione è obbligatoria ogni qualvolta si verificano modificazioni della soggettività passiva, dei periodi e quote di possesso, dei diritti e quote per detrazioni, riduzioni, agevolazioni e in tutte le situazioni che determinano un diverso ammontare d'imposta con l'esclusione delle variazioni periodiche delle aliquote salvo che queste non richiedano una distinzione applicativa.
5. Nei casi di successione la comunicazione è comunque dovuta per i beneficiari di agevolazioni e/o riduzioni di imposta.
6. La mancanza di comunicazione per accedere ai benefici (aliquote ridotte, detrazioni, riduzioni ecc.) comporta la perdita degli stessi salvo l'applicazione della sanzione per omissione di comunicazione se più favorevole. Qualora la comunicazione sia presentata oltre i termini l'applicazione delle condizioni agevolative decorrerà dall'anno di presentazione.
7. Nella comunicazione non ci sarà più l'obbligo di indicare il valore catastale per i fabbricati né precisare l'ammontare della detrazione.
8. La comunicazione dei contribuenti può essere presentata entro il termine ordinario stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi ma comunque non oltre il termine perentorio (sanzionabile) del 31 dicembre dell'anno successivo alla variazione.
9. L'ufficio metterà a disposizione la modulistica per la comunicazione e nonch  le relative istruzioni in tempo utile a facilitazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
10. L'ufficio accoglier  le comunicazioni presentate su modelli diversi purch  contengano i seguenti elementi:
 - a) individuazione del/i soggetto/i passivo/i;
 - b) individuazione catastale dell'/degli immobile/i;
 - c) motivo e data della/e variazione/i.

Art. 13 -Attribuzione alla giunta comunale di decidere le azioni di controllo (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera l – punto 2)

1. La Giunta Comunale pu  stabilire per le annualit  soggette a verifica sulla base di criteri selettivi informati a principi di equit  i gruppi omogenei di contribuenti, di immobili o di situazioni specifiche (agevolazioni riduzioni ecc) da sottoporre a controllo anche con metodologie a campione o generalizzate.

Art. 14 - Determinazione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera l – punto 3)

1. Gli accertamenti relativi alle azioni di verifica e di riscontro eseguite dall'ufficio sono predisposti e notificati entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione. La notifica pu  avvenire anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notificazione si d  per avvenuta nel giorno di spedizione mentre per il ricevente i termini a lui assegnati decorreranno dalla data in cui l'atto   ricevuto.
2. Con un solo avviso di accertamento   possibile comprendere pi  annualit .

3. L'avviso di accertamento può essere limitato anche ad una sola parte della materia imponibile del soggetto passivo in conseguenza delle scelte gestionali dell'Ufficio o delle scelte decisionali della Giunta nelle attività di controllo.
4. Sugli avvisi di accertamento e sugli atti ad esso collegati (sospensioni, annullamenti, rettifiche ecc) la firma autografa del Funzionario Responsabile ICI è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo.
5. Gli avvisi possono essere sospesi dall'Ufficio con interruzione dei termini per l'impugnazione e il pagamento.
6. In caso di rettifica da cui emerge un diverso ammontare d'imposta a seguito di riesame, anche d'Ufficio, per elementi o fatti acquisiti successivamente rimane salva la validità della notificazione riferita all'avviso originario per cui gli eventuali maggiori importi non possono essere contestati per decadenza dei termini di notificazione in quanto trattasi di correzioni dell'avviso originario.
7. La rettifica dell'avviso di accertamento promossa dal contribuente può essere consegnata a mano o trasmessa tramite fax o e-mail oppure per posta semplice senza la notificazione salvo che non l'abbia anticipatamente richiesta.
8. In caso di impossibilità di individuare con sicurezza il soggetto o il recapito può essere omessa la raccomandata prevista dall'art. 140 del c.p.c. per comunicare l'avvenuto deposito.
9. Per semplificare le procedure di recupero, nel contesto della reciproca collaborazione e della buona fede, sono ammessi e incentivati anche gli inviti bonari, che non soggiacciono alle prescrizioni degli avvisi di accertamento, non richiedono la notificazione e non possono essere impugnati tramite ricorso.
10. Per snellire le operazioni di accertamento, l'Ufficio potrà far riferimento al versamento complessivo annuo senza soffermarsi sulle singole quote versate in acconto ed in saldo.
11. Si soprassiede alla notificazione degli accertamenti inferiori a 10,00 euro annui per sola imposta ed a 15,00 euro se comprensivi di sanzioni ed interessi.
12. Gli interessi moratori applicabili nelle operazioni di accertamento sono calcolati a semestre solare successivo e compiuto al tasso legale vigente al momento delle operazioni.
13. In caso di conguaglio d'imposta derivante dall'attribuzione della rendita definitiva, non sono applicabili sanzioni né computati gli interessi.

Art. 15 - Sanzioni per l'omessa comunicazione (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera l – punto 4)

1. Per l'omessa comunicazione la sanzione è fissata in € 103,00. La sanzione:
 - a) si applica solo quando in aggiunta alla mancata comunicazione si verifica anche il mancato versamento (evasione totale);
 - b) si applica ad ogni singolo soggetto passivo e per ogni singola unità immobiliare e/o area non comunicata e non pagata;
 - c) è riducibile ad un quarto tramite l'istituto della definizione agevolata prevista dall'art. 17 del D. Lgs. 472/97 a condizione che il pagamento avvenga entro il 60° giorno dalla notificazione o comunicazione di rettifica;
 - d) non produce interessi (art. 2 comma 3 del D. Lgs. 472/97);
 - e) non si trasmette agli eredi (art. 8 del D. Lgs. 472/97).
2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del D. Lgs. 504/92, per la mancata esibizione o trasmissione di documenti o questionari si applica la sanzione di €51,65.
3. Le infrazioni formali non sono sanzionate.
4. E' concessa altresì al contribuente, scaduti i termini del ravvedimento previsto dall'art. 13 del D.Lgs 472/97, la possibilità di sanare la propria posizione prima dell'azione accertativa del Comune tramite l'“auto-accertamento” che comporta la presentazione di apposita comunicazione e il versamento spontaneo dell'imposta dovuta, con auto applicazione della sanzione intera del 30% prevista per il mancato pagamento e degli interessi moratori calcolati al

tasso legale vigente al momento dell'operazione per ogni semestre solare successivo e compito decorrenti dalla scadenza naturale fino al giorno del versamento.

5. Se l'auto-accertamento comprende anche la sanzione per omessa comunicazione, questa si applica nella misura ridotta di € 25,00 prevista per la definizione agevolata.
6. Nell'irrogazione delle sanzioni è applicabile l'istituto del cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. 12/12/97 n. 472).

Art. 16 - Accertamento con adesione (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera m)

1. E' ammesso il concordato tra contribuente e Ufficio tramite l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 218/97 presentando apposita richiesta indirizzata all'Ufficio tributi, per i soli casi di controversie relative alla valutazione discrezionale dell'imponibile (cioè solo per le aree fabbricabili) per la valutazione dei fatti in relazione alle sanzioni irrogate.
2. Le procedure previste si concludono con la formazione di verbali specifici datati e sottoscritti dal funzionario responsabile ici e dal contribuente.

Art. 17 – Diritto di interpello (art. 11 L. 212 del 27/12/2000)

1. Ciascun contribuente, o il soggetto che in base a specifiche disposizioni di legge è obbligato porre in essere gli adempimenti tributari per suo conto, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa in materia di imposta comunale sugli immobili, può inoltrare all'ufficio ICI del comune, richiesta di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Il contribuente prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello deve attendere la risposta alla richiesta di cui al comma 1.
4. La richiesta, redatta in carta libera, deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini dell'imposta sul quale sussistono effettive condizioni di incertezza e deve concludersi con la chiara formulazione del quesito cui si chiede all'ufficio di rispondere;
 - c) l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio presso il quale devono essere effettuate tutte le comunicazioni dell'ufficio;
 - e) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - f) la documentazione non in possesso del comune e/o non reperibile presso altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
5. L'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
6. La risposta scritta e motivata all'istanza di interpello è fornita dall'ufficio tributi e inviata a mezzo raccomandata a/r presso il recapito indicato dal contribuente stesso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
7. Qualora la risposta dell'ufficio non pervenga al contribuente entro il termine indicato nel comma precedente, si intende che l'ufficio concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
8. Eventuali orientamenti difformi a quello fornito dalla risposta scritta o dalla interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, sono comunicati al contribuente e hanno effetto solo per le obbligazioni tributarie sorte successivamente a quelle oggetto dell'interpello.
9. La risposta vincola con esclusivo riferimento all'oggetto e alla richiesta e limitatamente all'interpellante.

Art. 18 – Razionalizzazione delle modalità di esecuzione dei versamenti (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera n)

1. La riscossione sia per la parte ordinaria dell'ICI, sia per la parte connessa all'attività di accertamento, può essere effettuata in proprio con modalità in sintonia con le esigenze dell'amministrazione e/o con altri sistemi di riscossione ritenuti adeguati.
2. Le riscossioni coattive potranno essere effettuate sia tramite ruoli coattivi sia tramite l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639.
3. Resta fermo, fino a nuova disposizione adeguatamente pubblicizzata, l'obbligo per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte ordinarie scadenze, il versamento rispettivamente in acconto ed a saldo dell'imposta dovuta per l'anno di competenza.
4. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio comunale.
5. Il versamento in unica soluzione con la rata di dicembre, senza applicazioni di interessi o maggiorazioni è ammesso solo per i residenti all'estero.

Art. 19 – Potenziamento degli uffici tributari (art. 59 c. 1 D. Lgs. 446/97- lettera p)

1. Per il potenziamento dell'attività gestionale dell'ufficio Tributi, la percentuale del gettito derivante dall'attività accertativa dell'imposta comunale sugli immobili prevista dall'art. 3 comma 57 della legge 23.12.96, n. 662, è fissata nella misura dell'8% delle somme regolarmente riscosse a titolo di Imposta Comunale sugli Immobili e non contestate, a seguito di emissione di avvisi di liquidazione o accertamento per il recupero dell'evasione fiscale.
2. La quota potrà essere destinata e utilizzata:
 - a) per l'acquisizione di attrezzature, arredi e banche dati;
 - b) per l'assunzione a tempo determinato di personale;
 - c) per la remunerazione di incarichi e consulenze;
 - d) per la partecipazione a corsi di formazione;
 - e) per l'incentivazione del Personale dell'Ufficio e di quello di supporto nel recupero dell'evasione;
 - f) per le spese di notificazione;
 - g) per le spese di soccombenza nel contenzioso;
 - h) per finanziare specifici progetti.
3. Le somme attribuibili al personale sono erogate in aggiunta alle indennità e ai normali compensi previsti dal C.C.R.L..

Art. 20 – Altre disposizioni

Rimborsi

I Rimborsi sono disposti solo su domanda entro i termini di tre anni previsti dall'art. 13 del D. Lgs. 504/92.

Gli interessi moratori applicabili ai rimborsi sono identici a quelli per gli accertamenti e sono calcolati a semestre solare successivo e compiuto al tasso legale vigente al momento delle operazioni.

Come negli accertamenti, nel caso di conguaglio derivante dall'attribuzione della rendita definitiva, non sono computati gli interessi.

Le operazioni di rimborso giacenti possono essere sospese fino al completamento del controllo delle annualità cui si riferiscono.

Residenti all'estero

Per la concessione della detrazione per abitazione principale ai residenti all'Estero è necessaria l'iscrizione all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero). Per usufruire della detrazione l'interessato dovrà produrre un'autocertificazione attestante che l'unità immobiliare in questione è l'unica in Italia per la quale usufruisca della detrazione.

Detrazioni

Le detrazioni non sono cumulabili per la stessa unità immobiliare. Nei casi di contitolarità con spettanza della detrazione a favore di più soggetti l'importo complessivo delle detrazioni applicate non può superare l'ammontare di una singola detrazione.

Dimora abituale

Per la concessione della detrazione per l'abitazione principale è necessaria la residenza anagrafica nell'abitazione in parola.

Fabbricati di interesse storico od artistico (D.lgs 42 del 22.1.2004)

Per i fabbricati di interesse storico o artistico si pone a carico dei possessori la dimostrazione che il fabbricato possiede le caratteristiche specificate tramite la "dichiarazione di interesse" prevista dall'art. 13 del D.lgs 42 del 22.1.2004, conseguentemente la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore calcolato sulla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato applicando altresì il moltiplicatore 100 anche alle categorie che ne hanno uno diverso (art. 2 del D.L. 23/01/1993 n. 16 convertito nella L. 24/03/1993, n. 75; circolare M.E.F. n. 144 del 26/05/1997).

Fabbricati con rendita inadeguata (L. 30 dicembre 2004, n. 311 art. 1 comma 336)

Per i fabbricati aventi palesemente una rendita catastale decisamente inferiore a quella attribuibile possono essere attivati appropriati interventi per sollecitare il riequilibrio della rendita attribuita.

Cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione di società

Per i casi indicati si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 e 15 del D. Lgs. 472/97 relativamente alle obbligazioni in solido per debiti d'imposta e relative sanzioni.

Agevolazioni per ricoverati permanenti (art. 3 c. 56 l. 23/12/1996 n. 662)

L'aliquota e/o la detrazione si applicano anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o data in uso.

Competenze della Giunta in materia tariffaria

Secondo le possibilità offerte dalle disposizioni vigenti in materia di ICI, la Giunta Comunale, nel rispetto dei principi di equità, può intraprendere nel campo tariffario e nel settore delle detrazioni tutte le azioni agevolative a favore delle situazioni di determinate categorie di contribuenti anche se non contemplate nel presente regolamento.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e sostituisce quello precedentemente deliberato con deliberazione C.C. n. 32 del 05/03/1999.

